

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1500 del 20 novembre 2025

Adeguamento del potenziale produttivo della denominazione di origine controllata Prosecco. Comma 3 art. 39 Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modalità per l'adeguamento del potenziale della Doc Prosecco proposte dal Consorzio di tutela del vino Prosecco Doc.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 22 marzo 2012 n. 6758 è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, incaricato di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione di origine controllata Prosecco, denominazione d'origine interregionale che comprende il territorio amministrativo delle Province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova e dell'intero territorio amministrativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Con Decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare del MASAF, dell'8 agosto 2024, pubblicato in G.U. n. 194/2024 tale incarico è stato rinnovato per il triennio 2024/25 - 2026/2027.

Nel 2011 sulla scorta di uno specifico studio congiunturale redatto dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l'enologia dell'Università degli Studi di Padova (CIRVE), risultavano sussistere le condizioni per l'applicazione del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 61/2010, ovvero per introdurre una disciplina per l'iscrizione dei vigneti, della varietà Glera, nello schedario vitivinicolo, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata Prosecco (nel seguito Doc Prosecco).

Con Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 139 e n. 140 del 22 luglio 2011 (ratificati con le Deliberazioni n. 1155 e n. 1156 del 26 luglio 2011) si è dato avvio alla disciplina dell'iscrizione dei vigneti ai fini dell'idoneità (nel seguito disciplina) per la Doc Prosecco.

La suddetta disciplina è attuata attraverso il procedimento di iscrizione dell'unità vitata nello schedario viticolo della Regione del Veneto utilizzando, quando ricorrono le condizioni definite dalla disciplina stessa, il c.d. "blocco tipologia", ovvero una postilla che determina l'esclusione per l'unità vitata interessata dalla possibilità di rivendica a Doc Prosecco. L'attivazione del "blocco tipologia", per le unità vitate da escludere dalla rivendica a Doc Prosecco, costituisce quindi la modalità di applicazione del comma 3 dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (nel seguito Legge nel seguito).

La disciplina inizialmente definita, permetteva il dilazionamento temporale degli impianti idonei e pertanto il potenziale viticolo della denominazione è stato regolato, coerentemente con le esigenze della domanda, in 20.000 ettari nel 2011, in 20.250 ettari nel 2014 e, successivamente, con un adattamento della disciplina iniziale, in 23.250 ettari nel 2017 e in 24.450 ettari nel 2018.

Le disposizioni relative alla disciplina, ai sensi delle normative sopra richiamate, sono state procrastinate su richiesta del Consorzio, con i provvedimenti di seguito indicati:

- 2014/2015-2016/2017 con Deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2014, n. 1231;
- 2017/2018-2019/2020 con Deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2017, n. 1078;
- 2020/2021-2022/2023 con Decreto della Direzione Agroalimentare n. 94 del 17 luglio 2020;
- 2023/2024-2025/2026 con Decreto della Direzione Agroalimentare n. 127 del 19 luglio 2023.

Attualmente, quindi, con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 127 del 19 luglio 2023 della Regione del Veneto e con Delibera n. 1097 del 21 luglio 2023 della Regione Friuli Venezia Giulia, la superficie di Glera idonea alla

denominazione è stabilita al 31 luglio 2026 in 24.450 ettari, di cui 19.922 in Veneto (81,5%) e 4.582 in Friuli Venezia Giulia (18,5%).

In questo contesto, necessita evidenziare l'andamento dei consumi fatti registrare dalla denominazione, che nell'ultimo quinquennio, per quanto sempre in aumento rispetto all'offerta potenziale, si sono presentati con andamenti discontinui: nel 2020 in 3.753.000 ettolitri (pari a 500,4 mln di bottiglie), nel 2021 in 4.706.000 ettolitri (pari a 627,5 mln di bottiglie), nel 2022 in 4.789.000 ettolitri (pari a 638,5 mln di bottiglie), nel 2023 in 4.621.000 ettolitri (pari a 616,1 mln di bottiglie) e nel 2024 a 4.948.000 ettolitri (pari a 659,7 mln di bottiglie).

Nelle ultime 5 annate, quindi, in considerazione del trend positivo degli imbottigliamenti, si è resa necessaria una ulteriore modifica della disciplina attraverso l'integrazione temporanea, annuale, del potenziale viticolo (24.450 ettari), di 6.250 ettari nel 2021, di 7.500 ettari nel 2022, di 5.800 ettari nel 2023, di 3.900 ettari nel 2024 e ed infine di 6.900 ettari nel 2025.

Tale modifica annuale della disciplina, definita anche come "attingimento", ha permesso, con prudenza e flessibilità, di accompagnare l'evoluzione positiva della domanda, evitando, vista la transitorietà della misura, la creazione di pericolosi eccessi di offerta strutturali, che l'andamento non costante dell'aumento dei consumi avrebbe potuto ingenerare.

Ad oggi quindi, l'incremento della domanda registrato nel quinquennio 2020/2025, risulta essere stato soddisfatto con l'integrazione, del potenziale della denominazione, in media di 6.000 ettari.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, con nota prot. 127 del 29 luglio 2025 (prot. regionale n. 371045 stessa data), sulla base dello stato della domanda ha comunicato alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia la necessità di provvedere ad un adeguamento del potenziale della Doc Prosecco per addivenire ad una superficie complessiva di 30.500 ettari. Più precisamente viene prefigurato un programma di adeguamento graduale del potenziale, da attuarsi in almeno due fasi, separate da una verifica intermedia delle condizioni di mercato, che, se positiva, porterà a procedere nell'obiettivo del raggiungimento del potenziale di 30.500 ettari.

Con tale nota, quindi, il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ha comunicato l'avvio del programma graduale di adeguamento del potenziale viticolo della varietà Glera idonea a rivendicare Doc Prosecco, di cui al DDR n. 127 del 19 luglio 2023 del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto e alla Delibera n. 1097 del 21 luglio 2023 della Regione Friuli-Venezia Giulia, proponendo, per la prima fase, l'incremento a 27.500 ettari.

Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, rilevando nella nota di cui sopra l'assenza di una precisa proposta operativa relativamente all'assegnazione dell'idoneità ai vigneti della varietà Glera sottoposti a blocco tipologia, con nota prot. n. 438154 del 10 settembre 2025 della Regione del Veneto e nota GRFVG/2025/0609803 del 9 settembre 2025 della Regione Friuli Venezia Giulia hanno chiesto al Consorzio di definire quanto necessario per la gestione del programma di adeguamento del potenziale.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco con nota prot. n. 163/2025 del 18 settembre 2025 (prot. regionale n. 468611 stessa data), ai sensi dell'art. 39, comma 3 della Legge, in risposta alle note regionali, in sintesi ha proposto:

- l'adeguamento in più fasi del potenziale di 6.050 ettari di cui 100 da assegnare con bando;
- due distinte modalità di assegnazione:
 - ◆ A) sulla base della superficie a Glera sottoposta a blocco tipologia realizzata in determinate condizioni (5.950 ettari);
 - ◆ B) mediante bando per le superfici realizzate con autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate dalle amministrazioni regionali (100 ettari);
- l'entità della prima fase di adeguamento del potenziale in 3.050 ettari;
- le condizioni per l'individuazione delle superfici su cui disattivare il blocco tipologia per l'assegnazione di cui alla precedente lettera A);
- le modalità per il calcolo dell'entità della superficie massima ammessa per azienda beneficiaria su cui disattivare il blocco tipologia per l'assegnazione di cui alla precedente lettera A);
- una priorità, per le superfici condotte dalle aziende beneficiarie in possesso di una certificazione di sostenibilità ambientale;
- un impegno, per le aziende beneficiarie, nel contribuire all'incremento della biodiversità della denominazione;
- alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia il compito di:
 - ◆ ripartire, tra i due territori, la superficie oggetto di adeguamento;
 - ◆ definire le modalità con cui operativamente, le stesse, procederanno all'assegnazione di cui alla precedente lettera A);
 - ◆ definire la tempistica del bando con cui dovranno essere complessivamente assegnati 100 ettari di cui alla precedente lettera B).

Relativamente alla ripartizione della superficie tra i territori delle due Amministrazioni regionali si procederà secondo quanto concordato tra gli Assessori all'agricoltura delle due Regioni e formalizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. n 594383 del 28 ottobre 2025 secondo il seguente schema:

- per i 5.950 ettari da assegnare con la modalità di cui alla precedente lettera A) sulla base delle percentuali attuali, l'81,5% (pari a 4.849,25 ha) per la Regione del Veneto e il 18,5% per la Regione Friuli Venezia Giulia;
- per i 100 ettari da assegnare con la modalità di cui alla precedente lettera B) il 50%;
- l'incremento di potenziale relativo alla prima fase, pari a 3.050 ettari (di cui 2.845,75 ettari per Regione del Veneto), sarà esclusivamente impiegato sulla base della modalità di assegnazione di cui alla precedente lettera A);
- eventuali altri ulteriori incrementi del potenziale produttivo, successivi a quello ora da assegnare (6.050 ettari) saranno da ripartire tra i territori regionali con percentuali da definire.

La suddetta richiesta del Consorzio (prot. n. 163/2025 del 18 settembre 2025) è stata oggetto di pubblicazione nel BUR n. 127 del 26 settembre 2025 al fine di darne informazione a tutti i potenziali portatori di interessi e, nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione, non sono pervenute osservazioni.

In considerazione delle percentuali di ripartizione stabilite, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia confermano quanto proposto dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco relativamente alla condizione secondo cui l'azienda beneficiaria, che conduce superfici di Glera sia in Veneto che in Friuli-Venezia Giulia, dovrà realizzare l'incremento, di cui alla precedente lettera A), prioritariamente nell'ambito della Regione del Veneto.

Con riferimento alla modalità di determinazione delle percentuali da applicare, per la quantificazione della superficie massima ammessa per azienda, ovvero alle percentuali che secondo le intenzioni del Consorzio devono essere scelte dalle Amministrazioni regionali e sottostanti alla condizione di decrescenza, si propone, al fine di operare secondo il principio di imparzialità, di procedere sulla base delle incidenze calcolate per i singoli scaglioni secondo le modalità definite nell'**Allegato A**. Risulta pertanto evidente che qualora le percentuali così determinate non risultassero sottostanti alla condizione di decrescenza imposta dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, dovrà essere rivista dal Consorzio medesimo la modalità di attribuzione della superficie massima ammessa per azienda.

Va inoltre precisato che il programma di adeguamento proposto dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco è stato illustrato dallo stesso alle Organizzazioni professionali agricole della filiera, come previsto dal comma 3 dell'art. 39 della Legge, nell'incontro del 4 febbraio 2025, nel corso del quale hanno espresso parere favorevole (verbale dell'incontro trasmesso con nota n. 127/2025 del 29 luglio 2025).

Con l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si propone all'approvazione della Giunta regionale, sono quindi riportate dettagliatamente le condizioni di ammissibilità delle superfici e delle aziende su cui procedere all'attribuzione dell'idoneità alla rivendica a Doc Prosecco, nonché l'algoritmo per la determinazione delle percentuali da applicare alle superfici aziendali.

L'entità di superficie spettante al Veneto per il primo incremento corrisponde, in base a quanto richiesto dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco e a quanto concordato con la Regione Friuli Venezia Giulia, all'81,5% della quota complessiva di primo incremento (3050 ettari) ed è pari a 2.845,75 ettari.

La rimozione del "blocco tipologia", necessaria a rendere idonee alla rivendicazione a Prosecco DOC le superfici che verranno individuate come ammesse in capo alle aziende beneficiarie, verrà disposta con provvedimento della Direzione Agroalimentare sulla base di quanto previsto alla lettera A) dell'**Allegato A**.

L'assegnazione degli ulteriori 100 ettari, da assegnare su indicazioni del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco mediante bando, verrà disposta con ulteriore provvedimento di Giunta regionale sulla base quanto previsto alla lettera B) dell'**Allegato A**.

Si incarica la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e in particolare l'art. 39;

VISTO il Disciplinare di produzione dei vini Prosecco Doc, in particolare l'art. 4, comma 6 approvato con Decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 127 del 19 luglio 2023 - Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2023/24 - 2025/26 - Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istanza del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, prot. 127 del 29 luglio 2025, trasmessa alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con cui si comunica la necessità di provvedere ad un adeguamento del potenziale della Doc Prosecco al fine di addivenire ad una superficie complessiva di 30.500 ettari, e dell'ulteriore nota prot. n. 163/2025 del 18 settembre 2025, con cui vengono proposte le modalità e i criteri di assegnazione dell'incremento del potenziale rivendicabile a Doc Prosecco;
3. di dare atto che le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno esaminato la proposta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco e concordato i criteri di assegnazione della superficie oggetto di incremento;
4. di dare atto che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco ha condiviso il suddetto programma con le Organizzazioni professionali;
5. di prendere atto che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio (prot. n. 163/2025 del 18 settembre 2025), pubblicato nel BUR n. 127 del 26 settembre 2025 al fine di darne informazione a tutti i potenziali portatori di interessi, non sono pervenute osservazioni;
6. di approvare il documento contenente le "Modalità d'incremento del potenziale rivendicabile a Doc Prosecco e condizioni di ammissibilità per superfici ed imprese", ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire in ettari 2.845,75 l'entità della superficie su cui procedere alla rimozione del blocco tipologia ai sensi della lettera A) dell'**Allegato A**;
8. di stabilire che la rimozione del blocco tipologia di cui al punto 7 verrà disposta con provvedimento della Direzione Agroalimentare sulla base di quanto previsto alla lettera A) dell'**Allegato A**;
9. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale quanto previsto alla lettera B) dell'**Allegato A**;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della Doc Prosecco;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Modalità d'incremento del potenziale della Doc Prosecco e condizioni di ammissibilità per superfici ed imprese.

A) Per rimozione blocco tipologia

1. Superfici ammissibili:

- superfici di Glera realizzate antecedentemente il 31 luglio 2018;
- superfici di Glera realizzate tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2024, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro - al netto di eventuali superfici, così come determinate al punto precedente, in conduzione alla data del 24 marzo 2022 - mediante autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG Asolo Prosecco e Conegliano Valdobbiadene Prosecco - in conduzione dell'azienda al 31 luglio 2018 e la cui comunicazione di fine estirpo è stata protocollata dagli enti competenti entro il 28 febbraio 2023, oppure mediante autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra - e in conduzione dell'azienda, avvenuti entro il 31 luglio 2018;
- superfici di Glera realizzate attraverso reimpianto o reimpianto anticipato di una superficie di cui ai punti precedenti, che soddisfano la continuità di conduzione, fatte salve le deroghe previste al paragrafo successivo. Con riferimento al reimpianto anticipato, la nuova superficie sarà ammessa alla gestione del potenziale viticolo della denominazione solo dopo l'estirpo della superficie vitata originaria.

Le superfici, di cui ai punti precedenti, dovranno essere in conduzione e presenti nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico aziendale (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata) alla data del 15 maggio 2023 e, inoltre, le relative uve, prodotte nella campagna vendemmiale 2023, dovranno esser state dichiarate dallo stesso soggetto.

Le superfici realizzate successivamente alla data di cui sopra (15 maggio 2023), invece, dovranno essere in conduzione e presenti nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico aziendale (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata) alla data del 31 luglio 2024. Rispetto a quanto sopra riportato, sono fatti salvi - ai fini della valutazione della continuità della conduzione delle superfici - il trasferimento totale dell'intera superficie vitata aziendale e i trasferimenti *mortis causa*, al netto di eventuali autorizzazioni in portafoglio.

2. Superficie massima ammessa per soggetto beneficiario

Per ciascun soggetto viene calcolata la superficie massima ammessa, applicando alle superfici ammissibili, ripartite in 4 scaglioni così definiti

- 1° scaglione fino a 10.000 mq
- 2° scaglione da 10.001 a 30.000 mq
- 3° scaglione da 30.001 a 100.000 mq
- 4° scaglione superiore a 100.000 mq

delle percentuali (X1, X2, X3 e X4) che sottostanno alla condizione $X1 > X2 > X3 > X4$ e che permettano, nella loro applicazione agli scaglioni, di non superare il totale della superficie di incremento (4.849,25 ha) definita per il territorio regionale, tenuto conto che il valore di X1 è pari a 100%. L'algoritmo per la determinazione delle percentuali è riportato sinteticamente nell'Allegato tecnico 1.

3. Priorità riconosciute ai soggetti beneficiari

Viene accordata priorità all'impresa che nell'anno precedente a quello in cui sarà avviato l'incremento del potenziale dimostri, alternativamente, il possesso

- o del certificato di cui all'art. 35 del Reg. UE 2018/848 valido alla data del 30 settembre;
- o del certificato "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" (SQNPI) per la coltivazione di vite per uva da vino;

4. Ulteriore condizione di assegnazione della superficie

Qualora l'entità aggregata delle superfici massime ammesse per soggetto beneficiario dovesse essere superiore a quella prevista dal bando di incremento, per ciascun soggetto conduttore di superfici di cui ai punti precedenti verrà riconosciuta una quota fino a 5.000 mq.

L'eventuale disponibilità residua dell'incremento verrà distribuita ai soggetti che conducono estensioni eccedenti i 5.000 mq in proporzione al rapporto tra la superficie di incremento residua e la superficie disponibile residua.



La superficie massima ammessa per ciascun soggetto non assegnata con il primo incremento potrà rientrare nell'eventuale successivo incremento.

5. Obblighi ed impegni per i soggetti beneficiari

L'impresa si impegna, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata assegnata l'idoneità a realizzare e/o mantenere un impianto arboreo/arbustivo, come siepe o boschetto della dimensione non inferiore al 5% della superficie oggetto d'incremento. In alternativa, l'azienda potrà ottemperare all'incremento della biodiversità della denominazione attraverso il versamento, in un apposito Fondo vincolato detenuto dal Consorzio, di una somma che sarà definita dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio, su indicazione della Federazione degli agronomi. Tale somma verrà utilizzata per realizzare azioni rivolte alla sostenibilità ambientale e dovrà essere versata, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata assegnata l'idoneità. Il Consorzio mette a disposizione sul proprio sito web la modalità di contribuzione e rende noto gli interventi realizzati e le relative spese sostenute.

6. Inadempienze

Il mancato adempimento degli obblighi ed impegni e delle condizioni che hanno permesso l'ottenimento della priorità di assegnazione, determina per le superfici vitate interessate dall'assegnazione di cui la presente iniziativa, l'attivazione del blocco tipologia e quindi la sospensione dell'idoneità assegnata, previo ristabilimento dei precitati obblighi, impegni e condizioni,

- per 1 (una) campagna vitivinicola in caso di mancato possesso della certificazione di sostenibilità;
- di 3 (tre) campagne vitivinicole in caso di assenza dell'impianto arboreo/arbustivo o mancato versamento della somma definita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I costi dei controlli sull'osservanza di tali obblighi ed impegni e delle condizioni di priorità, sono a carico delle stesse imprese e sono eseguiti dall'Organismo di controllo individuato dal Consorzio.

B) Per bando con presentazione di domanda

1. Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare le aziende che, alla data del 3 aprile 2025 (adozione della Delibera dell'Assemblea dei Soci del Consorzio), non presentano a fascicolo aziendale (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata) superfici di Glera idonee a Prosecco e/o superfici di Glera ammissibili alla precedente lettera A).

Sono ammissibili alla presente modalità d'incremento

- le superfici di Glera la cui comunicazione di fine lavori impianto è stata protocollata tra il 1° agosto 2018 e il 3 aprile 2025 (data di adozione della Delibera dell'Assemblea dei Soci del Consorzio), realizzate con autorizzazioni di nuovo impianto nazionali rilasciate dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presentata entro 60 gg dal suddetto termine.
- nuovi impianti di Glera realizzati, entro la campagna vitivinicola successiva a quella di approvazione del bando, con autorizzazioni di nuovo impianto nazionali rilasciate dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e la cui comunicazione di fine lavori impianto dovrà essere presentata entro 60 giorni dal suddetto termine.

Le superfici di cui sopra non devono essere state realizzate

- negli ambiti territoriali delle DOCG Asolo Prosecco e Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
- con autorizzazioni di nuovo impianto originariamente rilasciate a soggetto diverso dal richiedente l'idoneità a Doc Prosecco.

La superficie massima ammissibile per domanda è di 10.000 mq.

2. Criteri di assegnazione:

Le domande ammissibili saranno poste in graduatoria secondo i criteri che verranno definiti, di concerto, dal Consorzio e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

3. Obblighi e impegni

Le imprese, entro la data di presentazione della domanda, dovranno aver aderito al sistema di certificazione Biologico o SQNPI.

Inoltre, l'impresa si impegna, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata assegnata l'idoneità, a realizzare e/o mantenere un impianto arboreo/arbustivo, inteso come siepe o boschetto



447e99cc



(escluso vigneto e frutteto) della dimensione non inferiore al 5% della superficie oggetto d'incremento. Tale impianto l'impianto potrà essere realizzato e/o mantenuto sulla stessa superficie oggetto d'incremento oppure in una superficie, in conduzione all'azienda, all'interno del comune in cui è sita la superficie oggetto di assegnazione o nei comuni limitrofi. Per il mantenimento non possono concorrere le superfici arboreo/arbustive realizzate nell'ambito dei precedenti bandi di assegnazione e/o le superfici oggetto di aiuto all'imboschimento

In alternativa l'azienda potrà ottemperare all'impegno di realizzare e/o mantenere un impianto arboreo/arbustivo, con il versamento, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata assegnata l'idoneità, in un apposito Fondo vincolato detenuto dal Consorzio, di una somma che sarà definita dal Consiglio d'amministrazione su indicazione della Federazione degli agronomi. Tale contributo verrà utilizzato per realizzare azioni rivolte alla sostenibilità ambientale. Il Consorzio mette a disposizione sul proprio sito web la modalità di contribuzione e rende noto gli interventi realizzati e le relative spese sostenute.

4. Inadempienze

Il mancato adempimento degli obblighi ed impegni e delle condizioni che hanno permesso l'ottenimento della priorità di assegnazione, determina per le superfici vitate interessate dall'assegnazione di cui la presente iniziativa, l'attivazione del blocco tipologia e quindi la sospensione dell'idoneità assegnata, previo ristabilimento dei precitati obblighi, impegni e condizioni,

- per 1 (una) campagna vitivinicola in caso di mancato possesso della certificazione di sostenibilità;
- di 3 (tre) campagne vitivinicole in caso di assenza dell'impianto arboreo/arbustivo o mancato versamento della somma definita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I costi dei controlli sull'osservanza di tali obblighi ed impegni e delle condizioni di priorità, sono a carico delle stesse imprese e sono eseguiti dall'Organismo di controllo individuato dal Consorzio.



447e99cc



Allegato tecnico 1 – RAPPRESENTAZIONE DELL'ALGORITMO PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DA APPLICARE ALLE SUPERFICI AMMISSIBILI AZIENDALI

Variabili iniziali

$SUP_INCREMENTO = 5950 \times 81,5\% = 4849,25$
Superficie complessiva 1° scaglione = SUP_1
Superficie complessiva 2° scaglione = SUP_2
Superficie complessiva 3° scaglione = SUP_3
Superficie complessiva 4° scaglione = SUP_4

Calcolo delle incidenze degli scaglioni 2°, 3° e 4°

$I2 = \frac{SUP_2}{SUP_2 + SUP_3 + SUP_4}$
$I3 = \frac{SUP_3}{SUP_2 + SUP_3 + SUP_4}$
$I4 = \frac{SUP_4}{SUP_2 + SUP_3 + SUP_4}$

Suddivisioni in fasi dell'algoritmo con descritte le variabili coinvolte

Superficie complessiva 1a fase	$SUP_1aFASE =$	SUP_1
Superficie complessiva 2a fase	$SUP_2aFASE =$	$SUP_2 \times I2 + SUP_3 \times I3 + SUP_4 \times I4$
Superficie complessiva 3a fase	$SUP_3aFASE =$	$SUP_INCREMENTO - (SUP_1aFASE + SUP_2aFASE)$
Superficie 2° scaglione 3a fase	$SUP_2_3aFASE =$	$SUP_3aFASE \times I2$
Superficie 3° scaglione 3a fase	$SUP_3_3aFASE =$	$SUP_3aFASE \times I3$
Superficie 4° scaglione 3a fase	$SUP_4_3aFASE =$	$SUP_3aFASE \times I4$

Calcolo delle percentuali da applicare alle superfici ammissibili aziendali

$X2 = \frac{(SUP_2 \times I2 + SUP_2_3aFASE)}{SUP_2}$
$X3 = \frac{(SUP_3 \times I3 + SUP_3_3aFASE)}{SUP_3}$
$X4 = \frac{(SUP_4 \times I4 + SUP_4_3aFASE)}{SUP_4}$



447e99cc

